

Civile Ord. Sez. U Num. 17112 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 11/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 11596-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla:

COMMISSIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, con ordinanza n. 5749/2015 emessa il 23/04/2015 (r.g. n. 2539/2014) nella causa tra: PAGANO CORRADO;

- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

COMUNE DI CASORIA;

427
17

- resistente non costituitosi in questa fase -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Rilevato che

il Sig. Corrado Pagano ha adito il Giudice di Pace di Colle Sannita affinché condannasse la società Ottogas s.r.l. ed il Comune di Casoria al rimborso in suo favore dei canoni di depurazione acque reflue e forniture idriche versati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

L'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 293 del 21.06.2013, ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione, ritenendo la lite di natura tributaria e quindi di spettanza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Riassunta la causa dal Sig. Corrado Pagano innanzi alla CTP di Napoli la convenuta Ottogas s.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di Giurisdizione della Commissione Tributaria.

Con ordinanza del 23.04.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha proposto regolamento di giurisdizione ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c. opinando che la pretesa del Comune non avesse natura di tributo, bensì di corrispettivo per un servizio reso, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi la giurisdizione del del Giudice ordinario.

Considerato che

1. i fini della determinazione del giudice munito di giurisdizione occorre esaminare la successione di norme nel tempo.

Secondo consolidato orientamento di queste Sezioni unite, si riteneva che il canone per il servizio di scarico e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati integrasse un "tributo comunale", sulla scorta delle disposizioni in materia dettate prima dall'art. 17 *ter* della Legge n. 319/1976, (aggiunto dall' art. 3 del D.L. n. 38/1981, convertito con modificazioni in Legge n. 153/1981), e poi, a seguito dell'abrogazione di tale norma ad opera dell' art. 32 della Legge n. 36/1994, dall'ultimo comma dello stesso art. 17 (inserito dall'art. 2 comma 3 *bis* del D.L. n. 79/1995, convertito in Legge n. 172/1995) (così Cass., Sez. Un., sent. n. 14266 del 15 novembre 2001; Sez. Un., sent. n. 8444 del 13 giugno 2002; Sez. Un., sent. n. 11631 del 2 agosto 2002; Sez. Un., sent. n. 1086 del 24 gennaio 2003; Sez. Un., sent. n. 1735 del 6 febbraio 2003; Sez. Un., sent. n. 9605 del 27 aprile 2006). Pertanto si riteneva che la cognizione delle controversie relative ai canoni *de quibus* spettasse alla giurisdizione tributaria.

2. A partire dal 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 258 del 2000 - a decorrere dalla quale è stata applicata l'innovazione introdotta dall'art. 31, comma 28, della Legge n. 448 del 1998, abrogativo dell'art. 17, u. c., della Legge n. 319 del 1976 - i canoni in oggetto sono stati qualificati normativamente come "quota tariffaria" e, quindi, non più tributo comunale ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario (in tal senso Cass., Sez. Un., sent. n. 11188 del 17 luglio 2003).

3. Successivamente l'art. 3 *bis* della Legge n. 248 del 2005 (di conversione del D.L. n. 203 del 2005) entrata in vigore il 3 dicembre

2005, ha devoluto alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative ai predetti canoni.

4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione per violazione dell'art. 102 Cost., comma 2, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista dalla L. n. 36 del 5 gennaio 1994, artt. 13 e 14, che riguardo all'analoga disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, artt. 154 e 155, per le controversie relative alla debenza del canone a partire dal 29 aprile 2006.

Pertanto alla luce del quadro normativo risultante a seguito della sentenza del giudice delle leggi da ultimo richiamata e come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* Cass., Sez. Un., ord. n. 21950 del 28 ottobre 2015; Sez. Un., ord. n. 7190 del 30 marzo 2011; Sez. Un., ord. n. 14902 del 21 giugno 2010), nel caso di specie, previa cassazione del giudice di pace di Colle Sannita deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti ad altro giudice di pace di Colle Sannita.

P.Q.M.

Cassa la sentenza del giudice di pace di Colle Sannita, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti ad altro giudice di pace di Colle Sannita.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite